

COMUNE DI CITTA' DI AVOLA

STATUTO

Delibera n. 17 del 10.2.2005

Parte prima *PRINCIPI FONDAMENTALI*

Titolo I PRINCIPI E FINALITA'

Art.1 Principi generali

0. Il Comune di Avola si pregia del titolo di “CITTA’” giustamente D.P.R. del 29.07.1993, trascritto nel Registro Araldico dell’Archivio Centrale dello Stato il 17.09.1993 e registrato nei registri dell’Ufficio Araldico il 28.09.1993 Reg. Anno 1993 – Pag. n. 36.
1. Il Comune di Avola, in qualità di Ente autonomo, determina il proprio ordinamento con il presente statuto, nell’ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica italiana.
2. Allo statuto devono conformarsi i regolamenti e la attività amministrativa del Comune.
3. Il procedimento per l’approvazione e per le modifiche dello statuto avviene con delibera del consiglio comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. La revisione e modifica dello statuto deve seguire le medesime procedure previste dalla legge di istituzione dello statuto stesso.
5. La legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e delle Province e di disciplina dell’esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia normativa dei comuni e delle Province. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili.

Art. 2

Comunità Avolese

1. Il Comune di Avola rappresenta la comunità avolese, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nell'ambito della provincia regionale di Siracusa, della Regione siciliana e dello Stato italiano.
2. Appartengono alla comunità avolese coloro che risiedono o dimorano abitualmente sul territorio comunale o vi svolgono abitualmente la loro attività lavorativa. Vi appartengono altresì gli avolesi che si sono trasferiti fuori dal territorio cittadino.

Art.3

Elementi distintivi

1. La città di Avola trae le sue origini dai vari insediamenti siculi, greci, romani e bizantini presenti nel suo territorio lungo i secoli.
L'attuale sito fu scelto dopo il terremoto del 1693 che distrusse l'abitato medievale nel monte aquilone sugli Iblei.
La pianta esagonale su cui si sviluppa la città fu progettata dall'architetto Angelo Italia.
2. Il territorio del Comune è rappresentato nella carta topografica allegata allo statuto che ne indice i confini, il centro urbano, le frazioni e i nuclei abitativi.
3. Il Comune di Avola ha la sua sede legale nel Palazzo di Città.
4. Lo stemma di Avola è composto da uno scudo sovrastato da una corona smaltata in oro e incastonata di rubini smeraldi e perle e da due cornucopie laterali colme di frutti e foglie legate in basso da un nastro verde.
Lo scudo è formato da tre elementi: la fascia, la croce e le api.
La fascia incurvata di colore oro lo divide in due campi, uno superiore comprendente la croce bianca sul fondo rosso e una inferiore con tre api dorate disposte a montante una su due su fondo blu.
5. Lo stemma è riprodotto sul gonfalone comunale.
6. Lo stemma e il gonfalone potranno essere usati tutte le volte che gli organi dell'Amministrazione partecipano a manifestazioni in rappresentanza della cittadinanza di Avola.

Art.4

Principi fondamentali

1. Il Comune di Avola:
 - a) mette al centro e fondamento di ogni sua attività e iniziativa la persona umana, di cui riconosce dignità e diritti;
 - b) si impegna a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono una migliore qualità della vita nel contesto di una attività e corale solidarietà sociale e attraverso un preciso impegno contro ogni forma di illegalità nonché di criminalità organizzata e mafiosa;

c) in sintonia col detto costituzionale e per quanto è di propria competenza si fa carico di rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che di fatto impediscono l'effettiva e sostanziale uguaglianza dei cittadini, con particolare attenzione alla promozione di pari opportunità;

d) assume come valore fondamentale la crescita civile, culturale ed economica sia dei singoli che delle famiglie promuovendo iniziative che favoriscano nei cittadini l'esplicazione del diritto al lavoro, allo studio, alla salute ed alla libertà di pensiero.

Il Comune di Avola, per favorire in particolare un migliore rapporto tra le esigenze delle famiglie e le risorse ed attività sia dell'autonomia locale che di altri enti, associazioni, privati si fa promotore di quei servizi (asili nido, parchi giuoco, attività di animazione, sostegno alle famiglie in condizioni di bisogno, controllo sull'evasione degli obblighi scolastici) che possono facilitare la vita familiare e migliorarne la qualità;

e) riconosce come una delle finalità essenziali per la crescita del cittadino di domani l'impegno formativo di genitori, educatori, animatori. Considera i bambini ed i giovani come risorsa preziosa della comunità e li riconosce come cittadini agli effetti del presente statuto garantendo loro il diritto alla salute, agli spazi ludico-ricreativi e socio-culturali.

La comunità avolese recepisce e si impegna ad applicare la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dall'assemblea generale delle Nazioni unite il primo dicembre 1948 e la convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia.

Il Comune favorisce tutte le iniziative di tipo educativo e formativo promosse dalle varie associazioni presenti nel territorio della comunità e promuove esso stesso il diritto allo studio ed alla formazione per l'apprendimento delle arti e dei mestieri;

f) in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono:

- il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
- la promozione dei diritti umani delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale;
- riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli.

A tal fine il Comune promuove nella comunità locale iniziative culturali di ricerca ed educazione alla pace;

- opera per fare del territorio di Avola una terra di pace e di giustizia e per mantenerlo libero da impianti nucleari e da ogni altro impianto ed opera che comprometta la sicurezza e la pace della propria popolazione;
- persegue l'unificazione e l'integrazione europea;
- favorisce rapporti di gemellaggio con altri comuni italiani, europei ed extraeuropei, promuovendo forme di cooperazione e di scambio in particolare con i popoli del mediterraneo;

g) salvaguardia e valorizza il patrimonio archeologico, architettonico, artistico ed ambientale, l'identità storica, sociale ed urbana della

comunità insediata ivi comprese le tradizioni popolari in tutte le sue forme ed espressioni;

A tal fine privilegia il recupero del patrimonio edilizio avendo particolare rilevanza culturale;

- promuove e attua un organico assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo degli insediamenti abitativi e produttivi, con particolare attenzione ai piani di edilizia economico-popolari ed altre infrastrutture sociali;
 - stimola la diffusione dei valori ambientali tra i giovani e nelle scuole;
- h) nella logica di una cultura pluralistica, accoglie gli emigrati terzomondiali e si impegna in una politica di valorizzazione di culture diverse per la costruzione di una società plurirazziale e per la realizzazione di rapporti di solidarietà tra le persone;
- i) favorisce e promuove lo sviluppo economico della comunità e la piena occupazione, promuove la partecipazione della iniziativa economica privata e della cooperazione alla realizzazione delle finalità di interesse generale; promuove lo sviluppo e il progresso dell'agricoltura, della forestazione, dell'artigianato, del commercio, della piccola industria, della pesca e del turismo per una equilibrata economia basata sulle risorse naturali del territorio.

Inoltre promuove lo sviluppo ed il progresso della cultura valorizzando il patrimonio culturale, linguistico e sociale della comunità e le istituzioni culturali; provvede con interventi di sostegno, ad incentivare occasioni di formazione professionale per il restauro e dell'artigianato; favorisce, altresì, le libere iniziative delle articolazioni culturali della comunità.

Art. 5

Principi dell'attività amministrativa

1. Il Comune ispira la propria attività ai seguenti principi programmatici:
 - a) la partecipazione democratica;
 - b) la trasparenza;
 - c) la programmazione;
 - d) l'efficienza, l'economicità e la managerialità.

2. La partecipazione democratica.

Il Comune riconosce e garantisce il diritto costituzionale delle persone singole, delle associazioni, delle diramazioni locali di organizzazioni a carattere nazionale, provinciale ed interprovinciale e degli enti legalmente riconosciuti a partecipare, nei modi stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti, alla iniziativa, al controllo ed allo svolgimento dell'attività amministrativa.

3. La trasparenza.

Il Comune svolge la propria attività ispirandola ai principi di trasparenza della stessa e assicurando il diritto di accesso e divisione dei propri atti e di quelli che, comunque, sono nella propria disponibilità, secondo le norme dello statuto e dei regolamenti.

4. La programmazione.

Il Comune adotta la programmazione e la verifica come metodo della propria azione amministrativa e a tal fine, secondo quanto previsto dallo statuto, crea e valorizza strumenti di consultazione della società civile per la programmazione globale e settoriale dei servizi di propria competenza e la relativa verifica. Si impegna, altresì, ad erogare contributi e sovvenzioni, comunque denominati, esclusivamente in base alle vigenti disposizioni di legge, nonché ai rispettivi regolamenti.

5. Efficienza, economicità e managerialità.

L'attività del Comune è retta da criteri di economicità ed efficacia.

I dirigenti sono responsabili del conseguimento degli obiettivi dell'Ente oltreché della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

6. La formazione e la sensibilizzazione.

Al fine di favorire una attuazione sostanziale dei suddetti canoni amministrativi, il Comune si impegna ad attivare iniziative di formazione e aggiornamento del personale e di sensibilizzazione dei cittadini.

Art.6

Forme consociative

1. Il Comune di Avola persegue l'integrazione dell'attività dei Comuni della zona sud della Sicilia orientale, di cui fa parte, al fine di realizzare un polo per un integrato sviluppo economico e coordinato governo del territorio, per la sua programmazione e l'esercizio di funzioni e servizi intercomunali.
2. Il Comune propone e favorisce la gestione di servizi o funzioni in coordinamento con altri Comuni e l'amministrazione provinciale, mediante convenzioni e consorzi con l'amministrazione regionale, statale e altri soggetti pubblici, tramite accordi di programma.

Titolo II

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Sezione I

Istituti di partecipazione

Art.7

Principi

1. Il Comune ispira la propria attività al principio della partecipazione al fine di assicurare la democraticità dell'ordinamento il buon andamento, l'imparzialità e la pubblicità della funzione dei servizi.
2. Per tali fini il Comune promuove e sollecita la partecipazione individuale e collettiva mediante gli istituti previsti dallo statuto e dal regolamento.

Art.8

Libere forme associative

1. Il Comune valorizza il libero associazionismo e le organizzazioni di volontariato operanti, senza fini di lucro rendendo disponibili i propri spazi, servizi e risorse in relazione al raggiungimento dei piani di interessi generale e di particolare rilevanza sociale nel rispetto delle proprie competenze e compatibilmente con i mezzi finanziari disponibili.
2. Il Comune riconoscendo il valore della solidarietà umana valorizza l'opera di volontariato in armonia con quanto stabilito dalle leggi.
Inoltre promuove l'utilizzazione dei giovani di leva che scelgono di effettuare il servizio alternativo.
3. Al fine di ottenere chiarezza e trasparenza di rapporti fra cittadini, le libere forme associative e la pubblica amministrazione, il Comune di Avola istituisce l'albo comunale delle associazioni, periodicamente aggiornato.
La determinazione dei requisiti necessari per ottenere l'iscrizione all'albo comunale è definita dal regolamento.
4. Il regolamento dovrà pure prevedere modalità concrete per far pervenire alle associazioni iscritte all'albo copia dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale e di tutti gli atti amministrativi relativi al proprio settore di interesse.

Art.9

Le consulte

1. Il Comune promuove forme di consultazione e di partecipazione dei cittadini con riguardo agli indirizzi politico-amministrativi da adottare e alle scelte organizzative da compiere per lo svolgimento delle proprie funzioni, la gestione dei servizi, la destinazione d'uso dei beni pubblici.
2. A tal fine, con deliberazione del consiglio comunale, istituisce promuove e sostiene le consulte permanenti per aree di attività e di interesse e ne disciplina la funzionalità e la composizione con relativo regolamento, fermo restando che dovranno essere rappresentative di tutti gli organismi persone che hanno conoscenza e rappresentanza in specifici settori.
3. E' obbligatoria l'istituzione delle seguenti Consulte:
 - consulta per i servizi sociali;
 - consulta per lo sport e il tempo libero;
 - consulta per le iniziative culturali la scuola e l'educazione;
 - consulta per le politiche giovanili;
 - consulta per l'ambiente e il territorio;
 - consulta per lo sviluppo economico, l'agricoltura, l'artigianato, industria e commercio ed occupazione;
 - consulta femminile;
 - consulta degli anziani;
4. Altre consulte possono essere istituite con deliberazione consiliare anche a carattere non permanente.

Sezione II

Forme e strumenti della partecipazione

Art.10 *Principi*

Per una migliore partecipazione alla vita amministrativa a tutela degli interessi collettivi il Comune istituisce varie forme di consultazione popolare degli appartenenti alla comunità avolese.

Art.11 *Diritto di udienza*

Il Comune garantisce a tutti gli appartenenti alla comunità avolese la partecipazione alle attività comunali attraverso l'esercizio del diritto d'udienza innanzi agli organi istituzionali nelle materie di interesse pubblico generale e collettivo.

Art.12 *Istanze, petizioni, proposte*

1. I cittadini, singoli od associati, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco o al consiglio comunale istanze, petizioni e proposte.
2. L'istanza rappresenta la richiesta d'intervento dell'amministrazione o del consiglio comunale o di chiarimenti sulle motivazioni dell'adozione di un provvedimento, avente ad oggetto questioni di interesse generale o collettivo ad esclusiva competenza locale.
3. Il sindaco ha l'obbligo di ricevere, esaminare e rispondere alle istanze su relazione degli organi e/o degli uffici competenti entro il termine di trenta giorni.
4. Le istanze di competenza del consiglio comunale devono essere inserite all'ordine del giorno entro 30 giorni dal ricevimento.
5. Le istanze vanno presentate in carta libera e senza limite di sottoscrizione.
6. La petizione rappresenta la formale domanda al sindaco o al consiglio comunale per esporre comuni necessità e chiedere adeguati provvedimenti amministrativi, sottoscritta, con le medesime modalità per la presentazione dei referendum, da almeno cinquanta dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2.
7. La petizione deve contenere l'indicazione di tre cittadini rappresentanti dei firmatari che devono essere preventivamente uditi dal sindaco o dal presidente del consiglio nel caso di emanazione di atti riguardanti la petizione da parte del relativo organo.
8. I termini di proposta sono gli stessi stabiliti ai commi 3 e 4 del presente articolo.
9. Qualora il sindaco o il consiglio comunale non ritengano di aderire all'indicazione contenuta nella petizione, la deliberazione conclusiva dell'esame deve essere espressamente motivata.

10. Tre associazioni iscritte all'albo comunale o cento cittadini elettori del Comune possono avanzare, con le modalità indicate al comma 6, proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza del sindaco, della giunta o del consiglio comunale, presentando progetti accompagnati da elaborati e relazione illustrativa.
11. Il sindaco, la giunta o il consiglio comunale deliberano in ordine al suddetto progetto entro il termine di 90 giorni.

Art.13 ***Referendum***

1. Nelle materie di esclusiva competenza comunale possono essere indetti dal sindaco referendum consultivi, se non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali, comunali e circoscrizionali.
2. Il consiglio comunale delibera l'indizione di referendum:
 - a) su proposta della giunta;
 - b) su proposta di 1/5 dei consiglieri comunali;
 - c) su richiesta di almeno 1500 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.Nei casi a) e b) la relativa delibera deve essere approvata dai 2/3 dei consiglieri assegnati.
3. Il referendum consultivo è indetto dal sindaco relativamente a questioni concernenti atti di particolare rilevanza di competenza della giunta e del consiglio comunale.
4. Non è ammesso il referendum:
 - a) su questioni concernenti persone;
 - b) su tributi, tariffe ed oneri;
 - c) assunzione di mutui o emissione prestiti;
 - d) sullo statuto e sul regolamento del consiglio comunale;
 - e) su materie nelle quali il provvedimento spetta ad altro ente;
 - f) sulla tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;
 - g) nomine, elezioni, designazioni, revoche o decadenze;
 - h) bilanci preventivi e consuntivi.
5. Il regolamento disciplina le procedure di ammissione, il termine per l'espletamento e le modalità per lo svolgimento del referendum, nonché il termine entro il quale la richiesta deve essere proposta quando il Comune debba esprimersi entro termini stabiliti da specifiche disposizioni di legge.
6. Entro 30 giorni dallo svolgimento del referendum il presidente convoca il consiglio comunale per dare corso, con opportuni provvedimenti, alla volontà popolare emersa dalla consultazione.
7. Il referendum non ha luogo se l'organo competente delibera l'accoglimento del quesito proposto per la consultazione referendaria almeno 20 giorni prima dalla data di consultazione.
8. Nel corso dell'anno solare può essere indetta una sola giornata di votazione per lo svolgimento di referendum.
9. Non è consentito lo svolgimento di più di 5 referendum nello stesso anno solare; in caso di pluralità di richieste, per l'accorpamento si segue l'ordine cronologico di presentazione.

10. Un medesimo quesito referendario non può essere riproposto nei quattro anni successivi alla consultazione.
11. Il giudizio sulla regolarità, legittimità e ammissibilità delle richieste di referendum è rimesso al segretario comunale.
12. Al referendum, dovranno partecipare, per essere valido, il 50% + 1 degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, sulla scorta dell'ultima revisione dinamica (2^a tornata) utile al momento della data di indizione del referendum proposto.

Art.14

Consiglio comunale aperto

Gli organi istituzionali dell'ente comunale promuovono quale momento di partecipazione, il consiglio comunale aperto per una migliore conoscenza, informazione e comunicazione tra popolazione e consiglio comunale su fatti problemi ed iniziative che investono gli interessi collettivi.

Art.15

Assemblee dei cittadini

Gli organi istituzionali promuovono, altresì, assemblee dei cittadini che potranno svolgersi anche nei quartieri con la partecipazione del sindaco e della giunta e del consiglio comunale per dare a tutti i cittadini la possibilità di comunicare con l'amministrazione, per dare loro la opportunità di conoscere problemi e iniziative di interesse generale e collettivo e per stimolare in tutti lo sviluppo di una coscienza critica.

Art.16

Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Ai procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche e soggettive, i titolari di tali situazioni possono parteciparvi e, qualora lo richiedono hanno diritto a:
 - a) essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto;
 - b) presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
 - c) presentare osservazioni e proposte per concludere con l'amministrazione gli accordi di cui all'art.12 della legge regionale n. 10/91.
2. Nell'esercizio della partecipazione è ammesso l'istituto della rappresentanza mediante idoneo mandato scritto con firma autenticata.

Art.17

Il difensore civico

1. Il Comune istituisce l'ufficio del difensore civico per garantire una migliore tutela dei cittadini nei confronti di provvedimenti, atti, comportamenti ritardati, omessi e comunque irregolarmente compiuti dagli uffici comunali o da enti controllati dal Comune, nonché di quelli compiuti dal sindaco, dalla giunta e dal consiglio comunale.
2. Il difensore civico agisce in particolare a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione delle leggi vigenti, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
3. Il difensore civico viene eletto dal consiglio comunale entro 90 giorni dal suo insediamento con le modalità di cui al successivo art. 19.
Dura in carica fino allo scioglimento o decadenza del consiglio comunale che lo ha eletto; è rieleggibile una seconda volta e le sue funzioni sono comunque prorogate fino alle elezioni del successore, nei casi di anticipata cessazione della carica, le nuove elezioni devono tenersi entro 60 giorni dalla dichiarazione di vacatio dell'ufficio da parte del segretario comunale. Il quorum necessario per l'elezione alla carica di difensore civico dei 4/5 dei consiglieri assegnati.
Qualora dopo due votazioni consecutive non venga raggiunta la maggioranza richiesta si dà luogo ad una ulteriore votazione nella quale è sufficiente la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
Nel caso non si riesce a raggiungere tale maggioranza si procede al ballottaggio fra i due candidati più votati ed a pari voti viene dichiarato eletto il più anziano di età.
4. Il difensore civico assume le funzioni dopo aver prestato giuramento nelle mani del segretario con la seguente formula: "giuro di adempiere al mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".
5. In fase di prima nomina la relativa elezione dovrà avvenire entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto e comunque non prima della istituzione del relativo albo che dovrà avvenire entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello statuto.

Art.18

Requisiti del difensore civico

1. Il Consiglio Comunale nomina il difensore civico scegliendolo fra tutti i cittadini italiani che abbiano i requisiti per essere eletti alla carica di sindaco o consigliere comunale.
2. All'atto della nomina e comunque prima di aver prestato giuramento il difensore civico è tenuto a presentare:
 - a) certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;

- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti di non incorrere nelle condizioni previste dal codice di autoregolamentazione adottato dall'Assemblea regionale siciliana per i deputati regionali;
- c) Copia del titolo di studio;
- d) Certificato penale e dei carichi pendenti del tribunale e della pretura circondariale.

Art.19

Ineleggibilità e cessazione della carica

1. Alla carica di difensore civico sono applicati gli stessi criteri di incompatibilità previsti per la carica di sindaco.
Non possono inoltre essere eletti coloro che ricoprono incarichi pubblici o incarichi in partiti politici o in organizzazioni sindacali.
2. Il difensore civico cessa dalla carica:
 - a) alla scadenza del mandato per dimissioni, morte o grave impedimento;
 - b) se raggiunto da provvedimenti cautelari;
 - c) per decadenza, ove sopravvenga nel corso del suo mandato una causa di ineleggibilità;
 - d) per revoca a seguito di mozione motivata dalla giunta al consiglio o sottoscritta da almeno $\frac{1}{4}$ dei consiglieri comunali solo per gravi violazioni di legge, accertata inefficienza, dolo o colpa grave.
La revoca deve essere deliberata da $\frac{2}{3}$ dei consiglieri assegnati, previa audizione del difensore civico che nella medesima seduta di consiglio comunale presenterà le proprie controdeduzioni che dovranno far parte integrante dell'atto deliberativo.
Avverso la delibera di revoca può essere proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale.

Art.20

Mezzi e prerogative del difensore civico

1. Il difensore civico svolge le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza:
 - a) vigila sulla corretta e completa attuazione delle leggi, dello statuto e dei regolamenti;
 - b) è competente a ricevere reclami e segnalazioni degli amministrati su insufficienze o irregolarità di servizi comunali o di enti controllati dal Comune con il potere di proporre soluzioni adeguate per evitare o sanare le predette illegittimità o ingiustizie;
 - c) trasmette all'ufficio competente comunicazione relativa ai reclami ricevuti, con le sue osservazioni, pareri e proposte;

- d) sollecita il consiglio, la giunta o il sindaco ciascuno secondo la propria competenza, ad assumere i provvedimenti per la migliore gestione dei servizi comunali;
- e) esercita la denuncia penale e quella contabile quando ne ravvisi presupposti di legge.
2. Il difensore civico può:
- a) Chiedere l'esibizione di tutti gli atti ed i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento e interloquire direttamente con i funzionari dirigenti ed amministratori che sono tenuti a rispondere nei modi richiesti.
Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio al quale anch'egli è tenuto nei casi previsti dalla legge;
 - b) chiedere al Sindaco l'attivazione di procedimento disciplinare nei confronti dei soggetti interpellati che omettono, rifiutino o ritardino atti del loro ufficio, o comunque commettano violazioni di norme, con particolare riferimento a quello sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa.
3. Il difensore civico:
- a) segnala i propri interventi e la inottemperanza alle proprie richieste al Sindaco ai gruppi consiliari;
 - b) svolge annualmente al consiglio la relazione della propria attività;
 - c) può chiedere di essere ascoltato dal consiglio quando lo ritenga.
4. Il difensore civico dispone di un proprio ufficio presso le sedi comunali e di mezzi adeguati allo svolgimento del suo incarico.
Si avvale di personale qualificato dipendente del Comune.
5. Le forme di eventuale collaborazione al difensore civico da parte di volontari ivi compresi gli obiettori di coscienza saranno disciplinate dall'apposito regolamento.
6. Il consiglio comunale con la deliberazione mediante la quale procede alla elezione del difensore civico determina il compenso annuo spettante che, in ogni caso, non potrà essere superiore alla indennità di carica spettante all'assessore comunale.

Sezione III

L'informazione e l'accesso agli atti amministrativi

Art.21

L'informazione

1. Il Comune riconosce il diritto all'informazione quale principio base di una reale partecipazione dei cittadini, singoli e associati.
2. Il Comune assicura quindi:
 - a) l'informazione tempestiva ed esauriente sull'attività degli organi e degli uffici, nelle forme previste dal regolamento;
 - b) la pubblicazione, nelle forme stabilite dalla legge, del presente statuto e del regolamento, del bilancio preventivo e del conto

consuntivo, degli atti di pianificazione e programmazione, della relazione del difensore civico e dei revisori dei conti, del registro degli enti e delle associazioni ai fini della partecipazione, i criteri per le nomine, i bandi di concorso per l'assunzione del personale.

Cura inoltre la pubblicazione delle gare d'appalto, contratti d'opera e le dichiarazioni annuali dei redditi resi dai contribuenti.

c) la pubblicazione delle determine del Sindaco e delle determine dirigenziali.

3. Delle adunanze del consiglio comunale è dato pubblico avviso nelle forme stabilite dal regolamento e l'ordine del giorno è depositato all'albo pretorio per la libera consultazione.

Art.22

Pubblicazione degli atti

- 1) Gli atti deliberativi degli organi di governo sono affissi ai fini di legge all'albo pretorio del Comune.
- 2) E' istituito il notiziario comunale, per la pubblicizzazione di tutte le deliberazioni di giunta e di consiglio comunale, nonché tutte le ordinanze del sindaco di interesse collettivo.
- 3) Il regolamento stabilisce altre forme di pubblicazione degli atti deliberativi di maggior rilievo per rendere più efficace l'informazione.

Art.23

Accesso agli atti ed alle informazioni

- 1) Il Comune assicura a tutti i cittadini l'esercizio del diritto di accesso agli atti ed alle informazioni in possesso dell'amministrazione, anche se emessi da altri enti, al fine di realizzare la trasparenza dell'attività amministrativa, di favorire lo svolgimento imparziale e di consentire la tutela dei diritti e degli interessi di tutti i cittadini.
- 2) E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto degli atti, anche interni, formati dall'amministrazione comunale o comunque da essa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
- 3) E' istituito l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) con il compito precipuo di attuare la normativa sulla partecipazione dei cittadini al provvedimento amministrativo e sull'accesso agli atti della pubblica amministrazione, prevedendo personale apposito che risponda alle istanze dei cittadini circa lo stato degli atti e delle procedure sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti e le ragioni di questi.
- 4) Il Comune garantisce il diritto di accesso attraverso l'elasticità degli orari al pubblico.

- 5) Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti fino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.
- 6) L'accesso agli atti deliberativi, ad ogni altro atto ed alle informazioni è gratuito.
- 7) Il rilascio delle copie è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione, qualora debbono essere usati solo ai fini consultivi mentre è subordinato al pagamento del bollo qualora la copia dovrà essere utilizzata per gli usi consentiti dalla legge.

Parte seconda
GLI ORGANI DI GOVERNO
Titolo I
GLI ORGANI DI GOVERNO

Sezione I
Generalità

Art.24
Gli organi di governo

1 - Sono organi del Comune il consiglio comunale, la giunta e il sindaco, nonché il presidente del consiglio comunale.

Art.25
Attribuzioni

- 1) La legge e lo statuto attribuiscono le funzioni agli organi di governo, ai funzionari dirigenti e al segretario generale.
- 2) Gli organi ed i soggetti titolari delle funzioni le esercitano nel rispetto della legge, dello statuto e dei regolamenti.
- 3) Le funzioni sono delegabili solo nei casi previsti dallo statuto.
Il delegante risponde dell'esercizio delle funzioni delegate quando la responsabilità consegue dagli atti di indirizzo della delega.

Sezione II
Il Consiglio comunale

Art.26
Attribuzioni

- 1) Il consiglio comunale è il massimo organo rappresentativo della comunità avolese, ne esprime la volontà, ne promuove lo sviluppo, e ne cura gli interessi.
- 2) Il consiglio oltre alle attribuzioni previste dalla legge:
 - a) determina l'indirizzo politico del Comune;
 - b) adotta gli atti fondamentali ad esso attribuiti dalla legge;

- c) esercita il controllo sull'attività politico-amministrativa del sindaco e della giunta nei limiti e con le forme stabilite dalla L.R. n.7 del 26 agosto 1992;
 - d) delibera la dotazione finanziaria, dei mezzi e dei servizi necessari allo svolgimento delle funzioni proprie e dei gruppi consiliari;
 - e) determina, secondo le disposizioni di legge, l'indennità degli amministratori.
- 3) Le funzioni del consiglio non sono delegabili.

Art.27

INSEDIAMENTO E DURATA

- 1) Il consiglio tiene la prima seduta entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti.
- 2) Gli avvisi di convocazione sono inviati dal presidente uscente con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima da quello stabilito per l'adunanza.
- 3) Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere nuovo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino alla elezione del presidente.
- 4) Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri, giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità determinate dalla legge e procede alle eventuali surroghe.
- 5) La durata del consiglio comunale è fissata in cinque anni.

Art. 28

I consiglieri

- 1) Ogni consigliere rappresenta il Comune ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
- 2) I consiglieri entrano in carica ed assumono tutte le funzioni ad essa inerenti all'atto della proclamazione.
- 3) Ogni consigliere, secondo le procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio, ad esclusione di quelli riservati dalla legge all'iniziativa della giunta;
 - b) formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni;
 - c) ottenere informazioni e copia di atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato senza che possa essere apposto il segreto d'ufficio;
 - d) accedere agli uffici comunali e ai servizi disposti per l'esercizio delle funzioni di consigliere, con le modalità fissate dal regolamento.
- 4) E' consigliere anziano colui che è più anziano per voti.

- 5) A inizio, in concomitanza e fine mandato, il consigliere comunale dichiara la propria situazione patrimoniale nei modi e termini stabiliti dalla legge e presenta copia degli atti relativi al sindaco che ne cura la pubblicazione. Entro tre mesi dalla proclamazione, i consiglieri comunali sono tenuti a presentare, contestualmente alla dichiarazione sulla situazione patrimoniale, il rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale e delle liste alle elezioni locali. Sono soggetti, altresì, a tale presentazione: il sindaco e gli assessori dal medesimo nominati. A tali effetti, in ordine alla decadenza per la eventuale mancata presentazione ed a qualsiasi altro aspetto, si applicano la legge regionale n.128/82, così come modificato ed integrato dagli articoli 53 e 54 della legge regionale n.26/93.
- 6) Le dimissioni dei consiglieri comunali sono presentate al presidente del consiglio il quale pone all'ordine del giorno la relativa surroga.
- 7) Oltre che nei casi previsti dalla legge, sono dichiarati decaduti i consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del consiglio comunale, pertanto è fatto obbligo al presidente, prima di ogni seduta, di controllare se si sia verificato detta circostanza ed in caso positivo porre all'ordine del giorno della seduta successiva la decadenza e la surroga del consigliere assenteista non giustificato. Viene garantito il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.
- 8) All'elenco dei consiglieri assenti ingiustificati è data pubblicità nelle forme stabilite dal regolamento.
- 9) I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati fra quelli che hanno riportato il maggior numero di voti per ogni lista. Ogni gruppo non può essere composto da un numero inferiore a tre componenti.

Art. 29

Attribuzioni del presidente del consiglio comunale

1. Il presidente del consiglio comunale presiede il consiglio e dirige il dibattito, fissa la data per le riunioni ordinarie e straordinarie del consiglio per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri comunali, in questi due ultimi casi, la riunione deve avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta.
2. La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio nonché l'attivazione delle commissioni consiliari spetta al presidente.
3. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, è sostituito dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
4. Il consiglio comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco.

5. Il presidente tutela la prerogativa dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni disponendo l'allontanamento dei consiglieri che per gravi violazioni di legge e regolamento non consentono l'ordinato svolgimento dei lavori.
Dopo che il consigliere esce dall'aula il presidente mette ai voti il provvedimento di allontanamento che acquista efficacia con la maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 30

Ufficio di presidenza e gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dal regolamento, ed eleggono il proprio capogruppo.
2. Il presidente convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo, a cui ha diritto di partecipare il sindaco od un assessore dallo stesso delegato.
3. Per l'espletamento delle loro funzioni, i gruppi consiliari devono disporre di uno o più locali del Comune, in relazione alle disponibilità esistenti, in modo che sia ad essi consentito di riunirsi di ricevere il pubblico.
4. I locali devono essere forniti di telefono, di attrezzature e strutture idonee e di personale addetto in numero adeguato.
5. Per assicurare una corrente informazione dei consiglieri sui precedenti, sullo stato della legislazione e su ogni questione che sia connessa alle materie di competenza del consiglio comunale, è istituito presso il comune un apposito ufficio studi e documentazioni, dotato di biblioteca e di idonee adeguate strutture, nonché di personale qualificato.
6. In particolare, presso l'ufficio studi e documentazioni è istituito uno schedario delle deliberazioni consiliari ed il massimario delle decisioni adottate.

Art. 31

Convocazione delle adunanze

1. Il consiglio è convocato dal presidente con avviso contenente l'ordine del giorno, da comunicarsi almeno cinque giorni prima della seduta, alla residenza dei consiglieri o al domicilio eletto nel Comune.
Qualora i punti all'ordine del giorno sono numerosi e tali da non poter essere esauriti in un'unica seduta il presidente indica altresì le eventuali altre successive sedute del consiglio comunale.
2. Quando, con lettera che deve essere inviata a tutti i membri del consiglio, un quinto dei consiglieri assegnati ne faccia richiesta, il presidente è tenuto a convocare il consiglio nel termine di venti giorni.
3. Il regolamento:
 - a) definisce le procedure di convocazione del consiglio;
 - b) fissa termini più brevi in caso di urgenza, fatto salvo comunque il termine minimo di 24 ore;
 - c) determina le modalità per la formulazione dell'ordine del giorno e la comunicazione ai consiglieri delle proposte;
 - d) disciplina l'ordine dei lavori del consiglio;

e) stabilisce le modalità di convocazione di sessioni e sedute tematiche.

Art.32 ***Sedute e votazioni***

1. Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.
Le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge o lo statuto non prescrivano una maggioranza speciale.
2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta.
3. Qualora alla ripresa dei lavori dovesse ancora mancare il numero legale, la seduta si intende automaticamente rinviata al giorno successivo non festivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
4. Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente per la validità delle deliberazioni la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati per legge al Comune di Avola e le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti.
Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo di un terzo, si computano per unità.
Nella predetta seduta non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno, giusto art.21 della L.R. n.26/93, che sostituisce l'art.30 della L.R. n.9/86.
5. Il regolamento stabilisce le forme di votazione .
Il voto di regola è palese, ad eccezione dei casi previsti dal regolamento.
6. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo individuate dal regolamento.
7. E' consentito sia per le operazioni per le quali è previsto il voto palese, sia per quelle per cui è previsto il voto segreto, con esclusione di quelle nelle quali è prevista l'indicazione di nomi, l'utilizzo di impianti per la votazione elettronica.
8. Delle sedute del consiglio, nelle forme previste dal regolamento, è redatto verbale a cura del segretario.
Il verbale è sottoscritto dal presidente della seduta e dal segretario.
9. Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio.
Il sindaco o i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
10. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. Su tali proposte, ai sensi del 2° comma dell'art. 97 del D.Lgs n° 267/2000, il segretario generale è incaricato di esprimere il proprio parere in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
11. I pareri sono obbligatori e come tali vanno inseriti nella deliberazione, ma non vincolati per l'organo collegiale, il quale nel contesto della delibera può

disattenderli previa motivazione.

12. Nell'ipotesi che un servizio non faccia capo ad un responsabile, il parere è espresso dal segretario generale in relazione alle sue competenze.

Art.33

La conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo e l'ufficio di presidenza definiscono il programma dei lavori del consiglio, coordinano l'attività delle commissioni consiliari, disciplinano, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, l'accesso ai servizi assegnati al consiglio.

Art.34

Le commissioni

1. Il consiglio istituisce commissioni permanenti per esprimere parere su tutte le materie sulle quali il consiglio comunale è chiamato ad adottare deliberazioni, e che hanno competenza rispettivamente nelle seguenti materie:

1° commissione

- Organizzazione generale degli uffici e dei servizi comunali, personale in genere, regolamenti comunali e delle istituzioni comunali, assunzione diretta ed appalti pubblici, servizi, costituzione concorsi, variazione circoscrizione territoriale, creazione istituzioni pubbliche comunali, nomina rappresentanti del Comune presso enti ed organismi esterni, elezioni, consigli di quartiere, altre materie affini ed attinenti;

2° commissione

- Programmazione economica, bilancio preventivo, conto consuntivo e revisori dei conti, storno di fondi, nuovi impegni di spesa, maggiori spese, obbligazioni e mutui, tesoreria, economato, inventari, magazzini e depositi attrezzi in genere, alienazioni, acquisti di competenza, lavoro, emigrazioni, altre materie affini ed attinenti;

3° commissione

- Piano regolatore ed altri strumenti urbanistici, regolamento edilizio, edilizia, demanio pubblico, parchi e giardini pubblici, verde pubblico in genere, trasporti urbani, lavori comunali in economia ed in appalto, cantieri, appalti lavori statali e regionali, Cassa per il Mezzogiorno, cimiteri, manutenzione strade interne ed esterne, edifici pubblici comunali ed altri servizi pubblici, falegnameria, altre materie affini ed attinenti;

4° commissione

- Problemi scolastici, edilizia scolastica, biblioteca, musei, manifestazioni varie, sport e turismo, pro loco, consulta comunale femminile, altre materie affini ed attinenti;

5° commissione

- Servizi nettezza urbana, problemi igienico-sanitari relativi a tutti i settori comunali, problemi ecologici, solidarietà sociale, altre materie affini ed attinenti;

6° commissione

- Polizia urbana, vigili urbani, annona circolazione stradale e relativa segnaletica, autoparchi, officine.

2. Il regolamento disciplina le modalità di funzionamento delle commissioni.
3. I gruppi designano i componenti in proporzione alla propria entità numerica, in modo da assicurare comunque la presenza di ciascun gruppo e la proporzionalità del voto.
4. Tutti i consiglieri possono chiedere di essere ascoltati dalle commissioni permanenti.
Il sindaco e gli assessori partecipano senza diritto di voto ai lavori delle commissioni permanenti e devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
5. Le commissioni nella loro prima seduta, con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti assegnati a ciascuna commissione, procedono alla elezione nel proprio seno, del presidente, di un vice presidente (che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento), a scrutinio segreto e con il maggior numero di voti riportato.
A parità di voti è eletto il più anziano di età.
Il presidente, in caso di assenza o impedimento, avrà cura di darne comunicazione, per iscritto, alla segretaria comunale, la quale provvederà a trasmettere al vice presidente eventuali richieste di parere sulle proposte da portare in consiglio comunale.
6. Le commissioni permanenti hanno la funzione preparatoria e referente delle proposte da sottoporre alle deliberazioni del consiglio.
7. Nell'ambito delle rispettive competenze le commissioni permanenti vigilano, riferendone periodicamente al consiglio, sull'attività amministrativa del Comune, sull'attuazione dei programmi e dei piani, sull'attività delle aziende, delle istituzioni e della società che gestiscono servizi comunali.
8. Le commissioni possono convocarsi in seduta pubblica; possono altresì svolgere udienze conoscitive, convocare per l'audizione i dirigenti ed il personale dipendente del Comune, nonché gli amministratori ed i dirigenti delle aziende speciali nonché il difensore civico.
9. Il consiglio può istituire commissioni speciali o d'inchiesta, fissandone gli scopi e disciplinandone la composizione, poteri e la durata.
10. Nell'ambito delle commissioni speciali il consiglio comunale istituisce la commissione per le pari opportunità, al fine della consultazione, della elaborazione e della proposta nelle fasi di programmazione e di definizione di atti fondamentali.
11. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte dal funzionario preposto all'assistenza o da persona dallo stesso delegata, degli organi collegiali che provvede alla tenuta dei registri, alla diramazione degli avvisi di convocazione e a quant'altro necessario per il funzionamento delle stesse.

Sez. III **La giunta**

Art. 35 ***Attribuzioni***

1. La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali;
2. La giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo riservati agli organi di governo;
3. Alla giunta sono assegnate quelle competenze che la legge espressamente le attribuisce e che non risultano in contrasto con quelle assegnate al sindaco, al consiglio comunale ed ai dirigenti comunali;
4. La giunta collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive ed impulso nei confronti dello stesso;
5. La Giunta è competente all'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
6. La Giunta è tenuta a riferire sulla propria attività ogni qual volta ne sia richiesta dal consiglio o dalle commissioni consiliari.

Art.36 ***Composizione ed elezione***

1. La giunta comunale è composta rispettivamente dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali assegnati. Spetta al sindaco di volta in volta tenendo conto dell'esigenza del comune, con propria determinazione, stabilire il numero di componenti della giunta nei limiti di cui sopra. Nel rispetto della normativa sulla "Pari opportunità", nella composizione della giunta comunale è obbligatoria la rappresentanza femminile.
Il sindaco eletto al primo turno, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina la giunta scegliendone i componenti tra i consiglieri del Comune ovvero tra i soggetti in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco.
Il sindaco eletto al secondo turno, entro dieci giorni, nomina la giunta composta dagli assessori proposti all'atto di presentazione della candidatura. La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, in seduta pubblica, al consiglio comunale che può esprimere normalmente le proprie valutazioni.
2. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.

3. Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio comune, né essere nominati ed eletti come componenti di organi consultivi del Comune.
4. La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale.
Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni, dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta la cessazione della carica non prescelta.
5. Sono incompatibili le cariche di sindaco e di assessore comunale con quella di componente della giunta dell'assemblea regionale.
6. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino secondo grado, del sindaco, di un assessore .
7. Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio delle funzioni adottate secondo l'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n° 55 e successive modifiche.
Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta più anziano di età.
8. Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento determinate sue attribuzioni.
Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni rilevanti ai fini di quanto previsto dall'art.18 della legge regionale n.7/92.
Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori.
Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.
9. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
10. La cessazione della carica di sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta.

Art.37

Funzionamento

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che ne fissa l'ordine del giorno; in caso di sua assenza o impedimento dal vice sindaco o , in mancanza dell'assessore più anziano di età.

2. L'ordine del giorno della giunta è comunicato agli assessori, ai capi dei gruppi consiliari ed al difensore civico.
3. Le sedute della giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Alle sedute della giunta partecipa il segretario generale o in mancanza, o impedimento il vicesegretario.
5. Il verbale della seduta è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
6. La giunta può ammettere alle proprie sedute i funzionari dirigenti senza diritto al voto.

Sezione IV

Il sindaco

Art.38.

Attribuzioni

1. Il sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti.
2. Il sindaco:
 - a) nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri previsti dalla normativa vigente, nonché dallo statuto e dai regolamenti afferenti al Comune.
Nomina altresì, componenti degli organi consultivi del Comune, nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dallo statuto comunale;
 - b) cura l'attuazione del documento programmatico e mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo della giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori.
Il sindaco ha facoltà di sospendere specifici atti di singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;
 - c) coordina l'attività degli organi di governo, burocratici e di controllo del comune ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi comunque gestiti, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi e gli indirizzi fissati;
 - d) fissa le direttive per l'esercizio delle funzioni del segretario generale;
 - e) dispone verifiche ed indagini amministrative sull'attività del Comune;
 - f) collabora con i revisori dei conti per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni;
 - g) indice i referendum consultivi e le elezioni degli organi di decentramento;
 - h) esercita le funzioni a lui attribuite quali ufficiale di Governo;
 - i) ordina i lavori di somma urgenza di cui alla legge sui LL.PP.e legge regionale n.21/85, dandone immediata informazione ai capigruppo e regolarizzando la spesa con delibera dell'organo competente;

- j) rappresenta in giudizio il Comune e compie gli atti conservativi dei beni e dei diritti del Comune costituendosi in giudizio civile o amministrativo senza preventiva delibera di autorizzazione, che può comunque essere adottata anche nel corso del giudizio a cura della giunta;
 - k) emette le ordinanze riservate dalla legge alla sua competenza;
 - l) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - m) autorizza l'uso dello stemma e del gonfalone comunale;
3. Il sindaco:
- a) per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione. Gli esperti nominati come sopra devono essere dotati di documentata professionalità.
 - b) Annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione su attività degli esperti da lui nominati.
4. Ferma restando la possibilità di delega prevista dalla legge nella sua qualità di ufficiale di Governo, il sindaco, come capo dell'amministrazione, può delegare funzioni proprie agli assessori.

Art. 38 Bis

Durata in carica e mozione di sfiducia

1. La durata in carica del sindaco è fissata in cinque anni;
2. Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 65 per cento dei consiglieri assegnati;
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue la immediata cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comunale e si procede con Decreto del Presidente della Regione, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli Organi elettivi del Comune nonché all'amministrazione del Comune con le modalità dell'art. 11 della legge regionale 11.09.1997, n° 35;
4. La cessazione dalla carica di Sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica delle rispettive giunte ma non dei rispettivi consigli che rimangono in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente alle elezioni del sindaco da effettuare nel primo turno elettorale utile.

Art. 38 tris

Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

Le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale sono tutte quelle indicate nell'art. 54 del Decreto Legislativo N° 267 del 18 Agosto 2000 che si intende qui riportato.

Parte Terza

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Titolo I

Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

Sezione I

Organizzazione e procedimenti

Art. 39

Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. L'organizzazione degli Uffici e dei Servizi risulta definito dall'apposito Regolamento a cui si rimanda per quanto non contenuto nel presente Statuto;
2. Gli Uffici sono ordinati con il fine della massima efficienza amministrativa e costante adeguamento delle esigenze del cittadino utente seguendo i criteri organizzativi di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, con attribuzioni di incarichi direzionali, nel rispetto dei principi di responsabilità e professionalità;
3. Il Comune riconosce la necessità di una consapevole partecipazione dei lavoratori e promuove le opportune forme di consultazione delle organizzazioni sindacali;
4. L'efficienza amministrativa impone la ricerca dei risultati nel tempo più rapido, semplificando le procedure nel pieno rispetto dell'imparzialità e della legalità;
5. Le esigenze del cittadino utente costituiscono punto di riferimento principale per la strutturazione degli Uffici e dei Servizi, nella ricerca della trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, nel contenimento degli oneri per i destinatari di prestazioni e servizi;
6. La struttura funzionale del Comune si articola in unità organizzative, di diversa entità e complessità, ordinate, di norma, per funzioni omogenee e finalizzate allo svolgimento di attività finali, strumentali o di supporto o al conseguimento di obiettivi determinati;
7. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dal Decreto Legislativo 10 Agosto 2000, N° 267 (T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali) ridetermina la propria dotazione organica, nonché l'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i suoi limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e delle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti, in applicazione dell'art. 89 del citato T.U. EE.LL.;

8. L'assetto strutturale del Comune è articolato, di norma, in settori, quali unità organizzative di massima dimensione;
9. Ogni settore può riunire più unità organizzative di dimensioni intermedie, denominate servizi in base ad associazioni di competenze adeguate all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee;
10. Il servizio, quale unità organizzativa di dimensione intermedia, svolge attività afferenti a specifiche materie e può essere disaggregato in più sezioni;
11. Le sezioni, quali unità organizzative di base, sono destinate all'assolvimento di compiti determinati, rientranti in ambiti particolari e definiti della materia propria del servizio di appartenenza;
12. I settori e le unità organizzative sono raggruppati in cinque aree di grandi servizi comprendente l'intera struttura organizzativa comunale affidata alla responsabilità gestionale ed alla direzione di professionalità appartenenti alla qualifica dirigenziale.
13. Possono essere istituite, oltre a quelle esistenti nel vigente assetto strutturale, ulteriori attività organizzative autonome per lo svolgimento di funzioni di staff e/o l'erogazione dei servizi strumentali, sia di elevato contenuto tecnico specialistico, sia di supporto all'azione degli organi di governo, ai sensi dell'art. 90 del T.U. EE.LL., approvato con Decreto Legislativo N° 267/00;
14. Il Difensore Civico si avvale di un ufficio con funzioni di segreteria e di supporto cui è proposto personale individuato nell'ambito della dotazione organica dell'Ente;
15. Il Presidente del Consiglio Comunale si avvale di un ufficio con funzioni di segreteria e di supporto con l'attività del Consiglio Comunale cui è preposto personale individuato nell'ambito della dotazione organica dell'Ente.

Art. 40

Determinazione della dotazione organica

La giunta comunale, in compiuta applicazione degli enunciati principi di complessità e di flessibilità, determina, con proprio atto di organizzazione assunto ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, N° 29, e successive modifiche ed integrazioni, la dotazione organica complessiva dell'Ente, sulla base dell'individuazione degli effettivi fabbisogni e della revisione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e degli altri flussi processuali ed erogativi, e/o di ulteriori elementi tecnici di apprezzamento, nonché in funzione delle esigenze di flessibile adeguamento dell'articolazione organizzativa generale ai compiti ed ai programmi dell'amministrazione comunale, segnatamente per quanto attiene allo strumento pianificatorio di cui all'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, N° 449, nonché all'art. 6 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 41**Distribuzione del personale alle strutture organizzative di massima dimensione.
Nucleo di Valutazione**

1. L'attribuzione delle risorse umane alle strutture organizzative di massima dimensione è effettuata, annualmente, in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;
2. I dirigenti di area e/o unità, organizzativa autonoma sono nominati dal sindaco secondo criteri di professionalità in relazione agli obiettivi dell'Ente e della capacità ed attitudine;
3. Gli strumenti di determinazione dei criteri per l'istituzione delle posizioni relative all'area organizzativa, per l'affidamento dei relativi incarichi, per la valutazione economica di ciascuna posizione costituita e conferita, nonché per la valutazione delle prestazioni rese dai titolari delle posizioni stesse sono definiti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
4. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti/responsabili è riservata all'apposito nucleo di valutazione.
5. La valutazione ha periodicità annuale e tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione.

Art.- 42**Competenza organizzativa e gestionale e autonomia determinata dei dirigenti**

1. L'assunzione degli atti di organizzazione e di gestione delle risorse umane, quali indicati, nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, rientra nella competenza dei dirigenti, i quali esercitano le relative attribuzioni in ambito giuridico privatizzato governato da norme di relazione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n° 29 e successive modifiche ed integrazioni;
2. I dirigenti di area ed i responsabili di settore sono titolari esclusivi delle competenze attuative tecnico- gestionali previste dalla legge, dai regolamenti e dalla contrattazione collettiva, in compiuto rispetto del principio di separazione dei compiti di programmazione e di gestione, essi, pertanto, rivestono la qualità, a tutti gli effetti, di organi tecnici dell'amministrazione comunale.
3. In ragione di quanto espresso nel comma 1, gli atti dei dirigenti di cui al comma 1, assunti nell'ambito delle funzioni loro attribuite, sono definiti e gli organi di Governo non hanno potere di adottarli, revocarli, riformarli, avocarli, riservarli a sé o, comunque, rimuoverli o modificarli in qualsiasi altro modo, fatto salvo quanto previsto in prosieguo;
4. Gli atti di cui al comma 2 assumono la forma della determinazione, anche se non impegnativi di spesa;
5. I dirigenti sono personalmente responsabili, ai sensi della vigente normativa, degli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, sia verso l'interno, sia

verso l'esterno dell'Amministrazione comunale, come sancito nell'art. 51, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n° 142, e successive modifiche ed integrazioni;

6. Ogni dirigente coordina i responsabili di settore o di unità organizzativa autonoma, titolare di posizione organizzativa, tenuti, annualmente, alla redazione del piano di attività, nel quale sono trasferiti sotto il profilo gestionale, gli indirizzi e gli obiettivi determinati, dagli organi di Governo, nell'ambito del piano esecutivo di gestione. Tale piano delinea il programma dell'attività annuale dell'unità di preposizione e il suo grado di attuazione costituisce specifico parametro di riferimento per la valutazione della responsabilità gestionale e di risultato.

Art.- 43

Formazione, aggiornamento e incentivazione del personale

1. Nell'ambito dell'attività di organizzazione e gestione delle risorse umane, costituisce compito primario dell'Amministrazione comunale provvedere permanentemente ad un adeguato arricchimento professionale del personale dipendente e costantemente tutelare, attraverso idonei momenti di mantenimento, il patrimonio professionale acquisito dal personale stesso;
2. La formazione e l'aggiornamento del personale sono strettamente funzionalizzati alla costruzione ed alla conservazione di livelli di professionalità adeguati alle esigenze organizzative, gestionali, funzionali ed erogative dell'Amministrazione comunale, nonché al miglior conseguimento delle finalità proprie della stessa;
3. L'attività di formazione ed aggiornamento organizzata e gestita dall'amministrazione comunale coinvolge, comunque, attraverso appositi ed adeguati interventi all'uopo predisposti e realizzati dalle competenti strutture, sulla scorta di indirizzi forniti dal sindaco, l'apparato politico di amministrazione attiva e di indirizzo e di controllo dell'Ente, al fine di fornire ogni idoneo supporto cognitivo e formativo per il migliore assolvimento del mandato politico assunto.

Art. 44

Direttore Generale

1. Al fine di coordinare il sistema pianificatorio dell'Amministrazione comunale, nonché di introdurre e/o integrare modalità gestionali, organizzative e funzionali volte al recupero e all'ottimizzazione dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della speditezza dell'azione amministrativa ed erogativa, è istituita, ai sensi dell'art. 51 bis della Legge 8 giugno 1990, N° 142, e successive modifiche ed integrazioni, la funzione di direzione generale, cui è attribuito, segnatamente, nell'osservanza delle attribuzioni normativamente e provvedimentalmente rimesse al Segretario Generale, l'indirizzo unitario e coerente dell'attività coordinatamente, sia gestionale ed organizzativa che pianificatoria, in relazione alle direttive ed agli obiettivi recati dagli organi di governo dell'ente, mediante adozione di idonee iniziative, anche di sintesi

- unitaria e di coordinamento generale dei dirigenti, intese al complessivo e costante miglioramento degli standard qualificativi d'erogazione dei servizi, interni ed esterni;
2. Alla direzione generale è preposto il direttore Generale;
 3. Alla direzione generale competono, nel compiuto rispetto, comunque, delle attribuzioni normativamente conferite ad altri organi, con particolare riguardo alle funzioni legislativamente rimesse al Segretario Generale del comune le funzioni ed i compiti indicati nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 4. il provvedimento di conferimento d'incarico di direzione generale assunto, dal sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, disciplina, altresì, i rapporti funzionali intercorrenti tra lo stesso direttore generale ed il segretario comunale, nell'osservanza dei rispettivi distinti ed autonomi ruoli, rivestiti nell'ambito organizzativo e gestionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 17, comma 68, della Legge 15 Maggio 1997, N° 127;
 5. L'incarico di direttore generale è revocato con atto del sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, per rilevanti inadempimenti nell'esercizio delle funzioni attribuite e/o nel conseguimento degli obiettivi assegnati, e comunque, in ogni ipotesi di compromissione del rapporto fiduciario che necessariamente, riconnette l'incarico affidato con l'organo incaricante;
 6. Il contratto individuale di lavoro stipulato con il direttore generale può disciplinare il sistema risarcitorio o indennitario liberamente assunto, dalle parti, con riguardo alla revoca dell'incarico di cui al presente articolo;
 7. Quando la posizione funzionale di direttore generale non risulti costituita o vi sia temporanea assenza o impedimento del titolare, l'assolvimento delle relative funzioni può essere demandato al segretario comunale, ai sensi dell'art. 51 bis, comma 4, della Legge 8 Giugno 1990, N° 142, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a mente dell'art. 17, comma 68, lett. c), della Legge 15 Maggio 1997, N° 127;

Art. 45 **Segretario Generale**

1. Il segretario generale, oltre ai compiti che gli spettano per legge ai sensi dell'art. 17 comma 68, della Legge 15 Maggio 1997, N° 127, coadiuva il sindaco assolvendo compiti di consulenza giuridico-amministrativa circa lo svolgimento delle attività comunali e, tal fine, compie, anche su incarico del sindaco, studi, verifiche e controlli dei cui risultati riferisce al sindaco del comune stesso, informandolo, altresì sugli aspetti di legittimità e legalità delle attività espletate dalle diverse unità organizzative, segnalando peraltro, eventuali difficoltà o ritardi nell'espletamento dell'azione amministrativa, anche conseguenti a difetto o carenze di mezzi, dotazioni, strutture o personale, proponendo, inoltre, gli interventi conseguenti;
2. Il segretario generale provvede a curare l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e della giunta e di ogni altro provvedimento e, tal fine, fatto salvo quanto disposto dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e da altre fonti normative, nonché da atti d'organizzazione e da appositi provvedimenti sindacali, può proporre alla direzione generale le apposite procedure, le

- operazioni necessarie e le strutture organizzative di riferimento, anche per quanto attiene alle linee funzionali, i relativi compiti da attribuire ai responsabili di unità organizzative competenti per materia, curando eventualmente l'informazione di ogni struttura interessata. Ai predetti fini e sulla scorta delle richiamate proposte, il direttore generale può convocare, allo scopo di assumere le necessarie ed opportune determinazioni, specifiche riunioni organizzative e può costituire appositi gruppi di lavoro o diramare istruzioni e circolari, sentiti i responsabili delle strutture coinvolte nelle operazioni;
3. Al segretario generale possono essere affidate, con atto del sindaco assunto ai sensi dell'art. 17, comma 68, lett. c), della Legge 15 Maggio 1997, N° 127, ulteriori attribuzioni riguardo al vigente sistema normativo legale, statutario e regolamentare dell'Ente, nel rispetto, comunque, del ruolo dallo stesso rivestito e nei limiti dell'utile e migliore assolvimento delle funzioni previste dalla legge, con particolare riferimento alla necessaria e doverosa assistenza giuridico-amministrativa da fornirsi agli organi dell'Ente, nell'interesse dell'amministrazione comunale stessa;
 4. Ai sensi del 2° comma dell'art. 97 del D.lgs. N° 267/2000 il segretario generale è incaricato di esprimere, sulle proposte deliberative e sulle determinazioni dei dirigenti, il proprio parere in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

Art. 46

Vice Segretario Comunale

1. E' istituita, ai sensi dell'art. 17, comma 69, della Legge 15 Maggio 1997, N° 127, la funzione di vice segretario del comune;
2. Il vice segretario dell'amministrazione comunale svolge compiti sussidiari, strumentali, complementari e di ausilio del segretario generale del comune, anche per specifici settori di attività o serie di atti o tipi di procedure. Le funzioni di vice segretario possono essere cumulate con quelle di responsabile di unità organizzativa, in base ad apposito provvedimento di giunta municipale di conferimento del relativo incarico;
3. In caso di impedimento o assenza del segretario generale o di vacanza del relativo posto, il vice segretario assume tutte le funzioni ad esso spettanti per legge, per statuto, per regolamento e per atto del sindaco;
4. L'incarico di vice segretario può essere revocato, con atto della giunta municipale, in caso di gravi inadempimenti e/o di violazione dei doveri d'ufficio, fatto salvo l'esperimento di idoneo giusto procedimento.

Sezione III

I servizi comuni

Art. 47

Forme di gestione

1. Il comune di Avola nell'ordinamento dei servizi pubblici locali persegue modalità di gestione che rispondano ad obiettivi di autonomia imprenditoriale, pareggio del bilancio, ben individuati costi sociali, valorizzazione di professionalità e competenza nella scelta di amministratori e dirigenti.
2. Il Comune di Avola può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia;
 - b) in concessione;
 - c) a mezzo di azienda speciale;
 - d) a mezzo di istituzioni;
 - e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
 - f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del D.Lgs n. 267/2000;-
3. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è fatta dal consiglio comunale.
4. Per ciascun servizio il consiglio comunale approva un regolamento che disciplina le attività da svolgere e le modalità di conferimento degli incarichi.
5. La questione dei servizi in economia è affidata a dipendenti del Comune.
6. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali e dei consorzi debbono contenere disposizioni per garantire la pubblicità degli atti fondamentali relativi alla gestione dei servizi.
7. Specifiche forme di pubblicità debbono essere stabilite per contratti, incarichi, assunzioni di personale.
8. Il controllo su istituzioni, aziende e società, enti concessionari, nonché sulle associazioni e fondazioni cui partecipa il Comune, è demandato alla I^a commissione consiliare permanente.

Art.48

Le istituzioni

1. L'istituzione costituisce l'organismo di gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia giuridica, operanti in settori quali la sicurezza sociale, sport, cultura, pubblica istruzione, tempo libero, attività socialmente utili.
2. Il consiglio comunale costituisce istituzioni con deliberazione in cui è indicato il capitale di dotazione, i beni patrimoniali, i mezzi ed il personale assegnato ed è allegato il regolamento per il funzionamento e la gestione, che determina anche gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione del consiglio comunale, le modalità di indirizzo e vigilanza, le forme di controllo dei risultati di gestione e verifica economico-contabile da parte dei revisori dei conti.

3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'istituzione è regolata dalle norme sul rapporto di lavoro dei dipendenti comunali.
4. Gli organi dell'istituzione restano in carica per la durata del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni fino al rinnovo dello stesso.
5. Il consiglio di amministrazione, eletto dal consiglio comunale, è composto da un numero di consiglieri, non superiore a cinque, definito dal regolamento dell'istituzione, il consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo e controllo.
6. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione nel suo seno.
7. Il direttore ha responsabilità sulla gestione amministrativa nei termini fissati dal regolamento, è dirigente del comune, secondo qualifica funzionale e profilo professionale previsto dal regolamento di funzionamento e gestione, nominato dalla giunta comunale, sentito il consiglio di amministrazione.
8. Il direttore raccorda la propria azione amministrativa al dirigente comunale responsabile di area funzionale nella cui sfera di competenza è collocata l'istituzione.
9. L'amministrazione comunale determina i criteri di redazione del bilancio dell'istituzione.
I bilanci delle istituzioni sono approvati entro sessanta giorni dalla loro trasmissione al Comune; decorso tale termine il bilancio si ritiene approvato; le deliberazioni che divergono da quanto indicato in bilancio sia per storno che per superamento delle somme stanziare diverranno efficaci solo dopo l'approvazione del consiglio comunale.
10. Il regolamento sulle istituzioni determina il compenso per i membri del consiglio di amministrazione.

Art.49

Le aziende speciali

1. L'azienda speciale costituisce ente strumentale per la gestione di uno o più servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale.
2. Lo statuto dell'azienda, approvato dal consiglio comunale, indica gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione degli organi elettivi del Comune, tra cui comunque il bilancio annuale cui è allegata una relazione in cui gli organi dell'azienda danno atto del rispetto degli indirizzi e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal consiglio comunale, delle cause del loro mancato raggiungimento, degli interventi corretti previsti.
3. Il consiglio comunale determina annualmente i costi sociali per i quali è prevista la possibilità di copertura di spesa da parte del comune e costituite da agevolazioni tariffarie e da altre condizioni ambientali che incidono negativamente sul costo dei servizi.
4. Gli organi dell'azienda restano in carica per la durata del consiglio comunale ed esercitano le funzioni fino al loro rinnovo.

Art.50***Concessione a terzi***

- 1) I servizi pubblici sono gestiti con concessione a terzi quando le ragioni tecniche, economiche, o di opportunità sociale siano approfonditamente motivate con analisi dello stato della gestione e concrete verifiche.
- 2) La concessione a terzi è attivata con gara a cui è garantita la massima pubblicità.
- 3) Le concessioni devono avere una durata commisurata alle spese di investimento richieste al concessionario, da valutarsi attraverso un quadro economico-finanziario certificato.
- 4) Il capitolato accessivo alla concessione disciplina modalità, procedure, controlli, potere di emanare direttive e loro vincolatività da parte dell'amministrazione comunale, le facoltà di recesso e di riscatto.

Art.51***Nomina amministratori***

1. Gli amministratori delle istituzioni e delle aziende speciali sono nominati dal consiglio comunale mediante votazione a scrutinio segreto con voto limitato ad uno.
2. Le designazioni possono essere fatte da singoli consiglieri e debbono essere accompagnate dal "curriculum personale" del candidato contenente i dati richiesti dal regolamento sulle nomine.
3. Ogni consigliere ha diritto a designare un solo candidato.
4. Un apposito regolamento prevede i requisiti di titoli di studio, professionalità, competenza ed idoneità all'incarico che debbono essere posseduti dai candidati ai singoli incarichi.
5. Le designazioni vengono esaminate dalla commissione di vigilanza sulla gestione dei servizi e quindi trasmessi, con eventuali osservazioni, al consiglio comunale.
6. Il regolamento individua i casi di implicazione in procedimenti giudiziari che rendano inammissibile la nomina o determina la decadenza dell'incarico; definisce il titolo di studio, le esperienze professionali e la loro durata rilevanti a configurare competenza amministrativa attinente i limiti entro cui attività esercitate professionalmente o temporaneamente non determinano conflitto di interessi, come condizione per l'ammissibilità di candidature.
7. il consiglio comunale, prima di procedere alla elezione degli amministratori e delle istituzioni delle aziende, approva un documento predisposto dalla 1^a commissione consiliare di indirizzo sull'attività che i rappresentanti si impegnano a svolgere.

Art.52***Revoca e sfiducia costruttiva***

1. La nomina e la sfiducia costruttiva sono previste per tutti gli amministratori di designazione comunale.
2. La revoca, come atto nei confronti del singolo amministratore e la mozione di sfiducia costruttiva, come atto nei confronti dell'intera delegazione di nomina comunale degli enti, sono deliberati dal consiglio comunale su mozione proposta dalla giunta o da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, con provvedimento adeguatamente motivato.
3. La revoca è proposta per cause di sopraggiunto conflitto di interesse, incompatibilità e per gravi comportamenti, contraddittori od omissivi, rispetto agli impegni programmatici assunti con l'accettazione della nomina sulla base del documento di indirizzo programmatico, di successivi atti del consiglio, di gravi e reiterate inottemperanze a direttive adottate dal consiglio comunale.
4. La sfiducia costruttiva, proposta e deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può essere presentata dopo almeno un anno dall'entrata in carica.
5. Contestualmente all'approvazione della sfiducia costruttiva si procede alla elezione dei nuovi amministratori.

Art.53***Società per azioni***

Il Comune di Avola può gestire servizi anche attraverso società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, quando si ritiene necessaria la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati in relazione alla natura del servizio da erogare.

Alla nomina dei rappresentanti del Comune negli organi della società si provvede nei modi previsti per la nomina degli amministratori delle aziende speciali.

Titolo II**Beni naturali, patrimonio, finanze e contabilità****Art.54*****Tutela del patrimonio naturale, ambientale e culturale***

I progetti di opere suscettibili di modificare l'ambiente antropico e naturale e il paesaggio sono approvati dall'organo di governo competente accompagnati da una relazione di valutazione di impatto ambientale.

Art.55

Bilancio

1. Il bilancio di previsione, predisposto secondo le norme di legge, è proposto all'approvazione del consiglio comunale di norma unitamente alla relazione economica per centri di costo e per obiettivi.
2. La proposta di deliberazione del conto consuntivo accompagnata dalle relazioni dei revisori dei conti e, di norma, dal controllo di gestione.

Art.56

Patrimonio

I beni patrimoniali non destinati alla diretta utilizzazione ai fini del Comune, sono soggetti a gestione economica finalizzata alla ottimizzazione della redditività.

Il sindaco provvede alla redazione o all'aggiornamento dell'inventario dei beni patrimoniali del Comune.

Tale inventario dovrà comprendere gli immobili utilizzati dall'amministrazione comunale, nonché quelli ceduti in uso, anche parzialmente, ad amministrazioni diverse dalla provincia o a soggetti privati.

Nell'inventario deve essere specificato:

- l'ubicazione dell'immobile e la sua utilizzazione, la volumetria, la superficie coperta e quella non coperta, lo stato dell'immobile circa le condizioni statiche ed igienico-sanitarie, l'ufficio o il soggetto privato che utilizza l'immobile.
- Il sindaco, che non redige o non aggiorna l'inventario entro termini fissati dalla legge, è dichiarato decaduto.

Art.57

I revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è eletto dal consiglio comunale fra le persone che abbiano i requisiti di legge e sono eleggibili alla carica di consigliere comunale.
2. I revisori accertano l'osservanza di tecniche di amministrazione corretta e di buona amministrazione nella gestione economico-finanziaria del Comune, degli organi di decentramento dei servizi comunque gestiti.
3. Il collegio dei revisori riferisce al consiglio comunale, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
4. Il collegio compie indagini specifiche su richiesta del consiglio comunale, della giunta, del sindaco e, per il tramite della conferenza dei capigruppo, dei gruppi consiliari.
5. La relazione annuale del collegio accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

Nella relazione, il collegio esprime i rilievi e le proposte tendenti a conseguire miglioramenti dell'efficienza, della produttività e dell'economicità di gestione.

Ciascuno dei revisori può esprimere e motivare l'opinione dissenziente.

6. I revisori possono partecipare alle sedute del consiglio e quando espressamente richiesto, a quelle della giunta. Partecipano sempre alla seduta di discussione del conto consuntivo.

7. I revisori, quando ritengono di avere riscontrato gravi irregolarità nella gestione dell'ente, chiedono di riferire al consiglio comunale.

La loro audizione è effettuata nella prima seduta utile del consiglio comunale.

La richiesta di audizione è rivolta al sindaco e comunicata contestualmente ai consiglieri comunali.

NORME TRANSITORIE FINALI

Art. 57 bis

Composizione transitoria della giunta comunale

L'aumento del numero dei componenti della giunta comunale, disposta con la modifica al 1° comma dell'art. 36, è immediatamente applicabile anche alla giunta che risulta in carica alla data di adozione della suddetta modifica.

Art.58

Efficacia dei regolamenti vigenti

Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo statuto e di quelli comunque necessari a darne attuazione, mantengono la loro efficacia i regolamenti vigenti, in quanto compatibili con la legge e con lo statuto.

Art.59

Formazione dei regolamenti

1. I regolamenti dell'accesso e della partecipazione popolare all'attività del Comune, del referendum, del consiglio comunale, della contabilità e dei contratti, sono approvati e modificati con l'intervento nelle due prime votazioni con due terzi dei consiglieri assegnati e a maggioranza dei presenti.

Nel caso di esito negativo sono approvati con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati e a maggioranza dei presenti, salvo le norme sulla seduta di prosecuzione.

2. Tutti gli altri regolamenti sono approvati e modificati con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati e a maggioranza dei presenti, salvo, sempre, le norme sulla seduta di prosecuzione.

3. Tutti i regolamenti devono essere approvati dal consiglio comunale entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.